

Interpello n.2 sull'attività di medico competente

3 Maggio 2018

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con [interpello n. 2 del 5 aprile 2018](#), ha fornito, alla Regione Lazio, un parere in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 39, comma 3, del [decreto legislativo n. 81/2008](#), il quale dispone che: *"Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente"*.

In particolare la Regione, per il tramite della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, chiede di conoscere *"se tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all'azienda sanitaria"*.

La Commissione ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita. Pertanto, il personale assegnato al Dipartimento di Prevenzione non può prestare attività di medico competente nelle aziende.

[32469-Interpello-2-2018-Regione-Lazio.pdf](#) [Apri](#)